

## Dottori commercialisti

# Più concorrenza nella deontologia

MILANO

■ Niente più ambiguità interpretative su compensi pattuiti e libera pubblicità online, senza "visto preventivo" dell'Ordine. Il 12 agosto scorso, in piena chiusura estiva, il nuovo codice deontologico dei dottori commercialisti è entrato in vigore, recependo in via definitiva le osservazioni sollevate dall'Authority Antitrust sull'inequivocabile adesione delle norme già modificate - come imponeva il Dl 223/06 (convertito con legge 248/06) - entro il 31 dicembre 2006.

«Abbiamo ulteriormente rafforzato - ha spiegato il vice presidente del Consiglio nazionale, Mario Damiani - alcune formulazioni delle norme riguardanti la formazione continua, i rapporti tra colleghi, il subentro in caso di necessità, i compensi professionali e la pubblicità. Per evitare ogni equivoco, come richiesto dall'Authority».

L'articolo 6 («Aggiornamento professionale») è diventato «Concorrenza e qualità della prestazione», in cui, oltre all'obbligo formativo, si sottolinea che «Il dottore commercialista svolge la propria attività professionale nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e avendo cura di assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni rese».

Una concorrenza che si esplicita, innanzitutto, nei rapporti con i colleghi. Al comma 5 dell'articolo 10, che vietava di mettersi «direttamente in contatto con una parte che egli sappia essere assistita da un altro collega, senza il consenso di quest'ultimo», si sostituisce una più semplice astensione «da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente assistito da un altro collega nella propria sfera esclusiva». Mentre l'articolo 11 («Subentro ad un collega») nella versione in vigore dal 12 agosto scorso perde l'ultimo comma,

ovvero il divieto, per il professionista che ne sostituisce un altro a tempo determinato, di «accettare incarichi da clienti del collega sostituito prima che sia decorso un ragionevole periodo di tempo dalla conclusione della sostituzione, salvo il caso di cessazione dell'attività del collega sostituito». Soprattutto il «ragionevole periodo di tempo», ha sottolineato Damiani, aveva sollevato, già in passato, problemi interpretativi sull'effettiva quantificazione di questa durata.

A sostegno dei diritti dell'utente anche la modifica dell'articolo 12, in cui cade l'eventuale facoltà di veto del commercialista a prestare assistenza assieme a un altro colle-

### IN VIGORE DAL 12 AGOSTO

Cade la possibilità di veto a lavorare con un collega se richiesti da un cliente  
Pubblicità online senza avviso all'Ordine

ga, se il cliente glielo richiede.

Al capitolo dei compensi tariffari (sono il nuovo articolo 19, precedentemente erano il 20), che restano comunque una «garanzia della qualità della prestazione», si esplicita che «il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente».

Infine, vengono a cadere i "controlli preventivi" sulla pubblicità. Nel nuovo articolo 38 (precedentemente era il 32) è scomparso ogni obbligo di comunicare in anticipo, all'Ordine di appartenenza, l'inizio di qualsiasi attività informativa e pubblicitaria in via telematica.

L. Ca.